

DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2016

502/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS, FUNZIONALI ALL'AVVIO DEL REGIME DI BILANCIAMENTO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/14);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 525/2012/R/gas);
- il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 7 agosto 2013, 365/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 365/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con la deliberazione 525/2012/R/GAS, l'Autorità ha fissato le predette condizioni regolatorie ed ha previsto, al fine di favorire lo sviluppo del mercato a termine del gas e quindi del relativo mercato all'ingrosso, un sistema mutualistico a tutela dei crediti del GME che opera, in ultima istanza, in caso di incapacità delle garanzie fornite dagli operatori o in caso di inadempimenti dell'istituto fideiubente a condizione che:
 - a) il sistema di garanzie definito dal GME sia tale da ridurre il rischio di mancata capienza delle garanzie stesse ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
 - b) si attinga, al fine della copertura dei predetti debiti e mancati adempimenti, prioritariamente:
 - alle risorse accumulate attraverso uno specifico corrispettivo, seppur di piccola entità, applicato ad ogni transazione; nonché
 - ai mezzi propri del GME per un importo comunque significativo e tale da responsabilizzare il GME nell'adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito;
- con il parere 4/2013/I/gas l'Autorità, ha espresso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, parere favorevole allo schema di disciplina del mercato del gas predisposta dal GME;
- al punto 2 del medesimo parere, l'Autorità, al fine di completare il quadro regolatorio dello schema di disciplina, ponendo le condizioni per un tempestivo avvio del mercato a termine fisico, ha previsto, ove la medesima disciplina fosse stata approvata in linea con il parere espresso, la gestione e l'utilizzo, ai fini della copertura dell'eventuale debito, superiore alle garanzie escusse, derivante da inadempimento di un operatore di mercato o di un istituto fideiubente, delle risorse accumulate mediante il versamento in un apposito fondo (di seguito: Fondo MGAS), da parte degli operatori del mercato, di un apposito contributo;
- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale come integrata dal GME in esito al sopra richiamato parere dell'Autorità e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

- al punto 4 della deliberazione 365/2013/R/gas, l’Autorità, in esito all’approvazione della disciplina del mercato del gas, ha confermato le disposizioni contenute al punto 2 del parere 4/2013/I/gas, integrandole al fine di precisare alcuni aspetti per la gestione del Fondo MGAS;
- la disciplina del Fondo MGAS risultante dal combinato disposto delle disposizioni del punto 2, lettere da a ed e, del parere 4/2013/I/gas e del punto 4, lettere da a ad f, della deliberazione 365/2013/R/gas prevede che:
 - la misura del contributo non restituibile che gli operatori del mercato sono tenuti al versamento ai sensi dell’articolo 8, dello schema di disciplina sia definita dall’Autorità su proposta del GME;
 - il contributo di cui al precedente alinea, nonché la quota delle somme eventualmente recuperate destinata, ai sensi del comma 63.4, della Disciplina MGAS, al reintegro delle risorse accumulate col medesimo contributo, siano materialmente riscossi dal GME a favore del Fondo MGAS istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e dalla stessa gestito in quanto titolare;
 - il GME attinga agli ammontari disponibili presso il Fondo MGAS e accumulati fino alla data in cui si è verificato l’inadempimento, per un importo non superiore ai debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti dell’istituto fideiubente, fatto salvo quanto descritto al successivo alinea;
 - l’Autorità, con successivo provvedimento, al fine di mantenere un adeguato livello di responsabilizzazione del GME nell’adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito, anche ove si realizzi un significativo livello di disponibilità presso il Fondo MGAS, potrà definire un importo massimo che il GME abbia titolo ad attingere, per ciascun caso di inadempimento, presso il medesimo fondo;
 - l’erogazione degli importi a valere sul Fondo MGAS avvenga previa apposita comunicazione del GME all’Autorità ed alla Cassa;
 - il Fondo MGAS è alimentato dai contributi effettivamente riscossi dal GME ai sensi dell’articolo 8, nonché dalle penali effettivamente rimosse dal GME ai sensi dell’articolo 63, comma 63.5, lettera c), della Disciplina MGAS;
 - il GME è titolato ad agire processualmente, per proprio conto, per il recupero del credito dallo stesso maturato nel caso di mancato versamento del contributo di cui all’articolo 8 della Disciplina MGAS; in tal caso la quota parte relativa al medesimo contributo dei costi efficientemente sostenuti dal GME per il recupero del credito è coperta, da parte della Cassa a valere sul Fondo MGAS, con possibilità di effettuare anticipazioni da altri conti ai sensi degli artt. 98.2, dell’Allegato A (RTDG) alla deliberazione ARG/gas 159/08 e 47.3 dell’Allegato A (TIT) alla deliberazione ARG/elt 199/11;
 - il tasso di remunerazione applicato all’ammontare accumulato presso il Fondo MGAS è pari al tasso di interesse riconosciuto alla Cassa dal proprio istituto tesoriere sulle giacenze della medesima;

- i costi sostenuti dalla Cassa per la gestione del Fondo MGAS sono a carico del fondo medesimo;
- la Cassa e il GME definiscono in apposita convenzione le modalità applicative delle disposizioni sopra richiamate;
- le somme rese disponibili al GME a valere sul Fondo MGAS sono dal GME prioritariamente destinate al pagamento, in coerenza con i relativi termini previsti nella Convenzione, di eventuali crediti di Snam Rete Gas nei suoi confronti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 16 della Disciplina MGAS dispone che Snam Rete Gas operi sul mercato del gas in qualità di operatore di diritto,
- il medesimo articolo stabilisce inoltre che possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al MGAS di Snam Rete Gas, alternative a quelle prestate agli operatori di mercato ma aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste;
- la deliberazione 312/2016/R/gas, con la quale l'Autorità ha dato attuazione alla disciplina del bilanciamento di cui al regolamento Regolamento 312/14, prevede che Snam Rete Gas effettui le proprie azioni di bilanciamento presso il MGAS;
- gli articoli 8 e 10 del TIB, in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento e di garanzie a copertura delle partite economiche del bilanciamento, assicurano la disponibilità anche mediante la Cassa delle somme necessarie a Snam Rete Gas per il pagamento delle partite di competenza insorte presso il MGAS derivanti dalle azioni di bilanciamento;
- l'assetto sopra descritto consente di ricomprendere nei rapporti già in essere tra Snam Rete Gas e la Cassa gli eventuali casi di inadempienza di Snam Rete Gas nel tempestivo pagamento delle partite concluse presso il MGAS, che possono determinare anche il temporaneo ricorso agli ammontari disponibili presso il Fondo MGAS; in altre parole, il Fondo MGAS potrebbe essere impiegato quale strumento di garanzia, nei confronti del GME, per eventuali inadempimenti di Snam Rete Gas verso quest'ultimo;
- l'introduzione di prezzi di bilanciamento duali può determinare l'insorgere di eccedenze finanziarie nella chiusura di posizioni nette presso il MGAS degli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito delle consultazioni effettuate dall'Autorità ai fini dell'attuazione del Regolamento 312/2014, utenti e operatori hanno evidenziato l'esigenza, ai fini della gestione delle proprie posizioni di bilanciamento, che le transazioni concluse presso il mercato a pronti del MGAS siano registrate nel corso delle sessioni di negoziazione, possibilmente in tempo reale, superando l'assetto

definito al punto 1, lettera d), della deliberazione 525/2013/R/gas, che prevede la registrazione al termine delle sessioni.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con il sistema di bilanciamento e la disciplina in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento e di garanzie a copertura delle partite economiche del bilanciamento definiti con il TIB, sia opportuno adottare disposizioni per la gestione di eventuali casi di inadempienza, nei confronti del GME, del responsabile del bilanciamento nel pagamento delle partite insorte presso il MGAS; in particolare, sia opportuno prevedere che il Fondo MGAS, nei limiti di cui sopra, svolga anche una funzione di garanzia dell'adempimento di tali obbligazioni;
- sia, inoltre, opportuno, al fine di rendere chiara e facilmente accessibile la disciplina del Fondo MGAS, adottare un unico testo normativo che integri le disposizioni sinora contenute nel punto 2, lettere da a ed e, del parere 4/2013/I/gas e nel punto 4, lettere da a a f, della deliberazione 365/2013/R/gas, come integrate con le nuove disposizioni di cui al precedente punto;
- nelle more del raggiungimento di un adeguato livello di disponibilità presso il Fondo MGAS, al fine di garantire il mercato del gas e la stabilità dei rapporti regolati dal GME, anche in considerazione del prossimo avvio del nuovo sistema di bilanciamento dall'1 ottobre 2016, sia opportuno dotare il Fondo MGAS di un importo a valere sulle disponibilità di altri fondi, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato del gas;
- sia opportuno quantificare tale disponibilità sulla base dell'esposizione derivante dall'operatività storica di Snam Rete Gas nell'ambito del bilanciamento;
- le modifiche prospettate in relazione alle tempistiche di registrazione presso il PSV delle transazioni concluse presso il mercato a pronti dell'MGAS siano funzionali all'efficiente gestione del bilanciamento riducendo il rischio che esse non vadano a buon fine e l'importo delle garanzie per operare presso il GME e conseguentemente i costi complessivi associati allo svolgimento di tali sessioni di mercato;
- sia conseguentemente opportuno modificare le disposizioni di cui al punto 1, lettera d), della deliberazione 525/2012/R/gas al fine di consentire la registrazione presso il PSV delle transazioni concluse nel mercato a pronti dell'MGAS nel corso dello svolgimento delle sessioni secondo la frequenza individuata da Snam Rete Gas e il GME, compatibilmente con i necessari adeguamenti dei propri sistemi informativi

DELIBERA

1. di approvare la disciplina del fondo a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori sul mercato per importi eccedenti le garanzie escusse (Fondo MGAS) contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di prevedere che, in caso di inadempimento di Snam Rete Gas alle obbligazioni previste dalla Disciplina MGAS, le azioni da effettuarsi nei confronti della stessa nell'ambito dell'operatività del mercato del gas, ulteriori a quelle previste all'Allegato A, siano definite con provvedimento dell'Autorità, sentito il GME;
3. di prevedere che, in conformità a quanto previsto dal comma 2.2, lettera d), dell'Allegato A, il Fondo MGAS sia inizialmente alimentato da un importo pari a 26 milioni di euro anticipato dal fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas;
4. di prevedere che l'anticipo di cui al punto 3 sia effettuato entro la data di avvio del regime di bilanciamento di cui alla deliberazione 312/2016/R/gas;
5. di prevedere che la lettera d, del punto 1, della deliberazione 525/2012/R/gas sia sostituito dalla seguente:
 - d. "la registrazione di transazioni da parte del GME presso il PSV sia consentita relativamente alla sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sull'M-GAS, da effettuarsi nel corso del relativo periodo di negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS, nonché al termine di tali sessioni, secondo la frequenza individuata dal GME e Snam Rete Gas";
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GME e a Snam Rete Gas;
7. di abrogare, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, in quanto recanti disposizioni recepite dall'Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni di cui al punto 2, lettere da a ad e, del parere 4/2013/I/gas e nel punto 4, lettere da a a f, della deliberazione 365/2013/R/gas;
8. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 525/2016/R/gas, come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni